



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422

serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **15 MAR. 2016**Prot. n. S171/16/ **135A3** /3.5/1758-2015
(da citare interamente nella risposta)

SITO INTERNET

Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese.
Risposte a quesiti n. 4.

Vista per quanto di competenza la nota del Dipartimento Infrastrutture e mobilità prot. n. 132968 del 15.03.2016 si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI**Quesito 58**

si chiede se, in caso di raggruppamento, il medico esperto nell'ambito igienico sanitario debba essere membro del raggruppamento o possa essere annoverato fra i consulenti e/o collaboratori dello stesso.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 15.

Quesito 59

il medico esperto nell'ambito igienico-sanitario e dell'organizzazione/direzione sanitaria, non essendo un tecnico (ingegnere o architetto o geologo):

- non deve far parte del raggruppamento in qualità di mandante, non avendo i titoli per farne parte;
- come in altri concorsi/gare, può essere inserito all'interno del "gruppo di progettazione" da indicare nell'Allegato 3 punto 4 all'interno dei "professionisti personalmente responsabili..." in qualità di consulente?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 15.

Si ribadisce che è neutrale la forma giuridica in concreto prescelta, purché il medico sia coinvolto, sin dalla prima fase del concorso di progettazione, a pieno titolo nella predisposizione degli elaborati e sia legato da idoneo rapporto contrattuale con i partecipanti al concorso stesso.

Quesito 60

il tecnico professionista qualificato LEED-AP può far parte del "gruppo di progettazione" da indicare nell'Allegato 3 punto 4 all'interno dei "professionisti personalmente responsabili..." come consulente e non come mandante del raggruppamento?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 16.

Quesito 61

Buongiorno in riferimento al bando in oggetto si richiede se in caso di raggruppamento non ancora costituito ed essendo mandatario e mandanti esclusivamente studi professionali di ingegneria, la sottoscrizione dei moduli per la partecipazione al concorso possa avvenire (per ogni studio) da parte di uno solo dei soci di ogni studio; questo in considerazione del fatto che l'atto costitutivo dello studio prevede che "la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale" secondo l'art. 2266 del codice civile.

Risposta

Si ritiene possibile la sottoscrizione da parte di un solo socio purché munito della legale rappresentanza dello studio.

Quesito 62

Un consulente (ad esempio il medico esperto nell'ambito igienico-sanitario e dell'organizzazione/direzione sanitaria, o altra figura), indicato nel gruppo di progettazione, o un collaboratore, è necessario che firmi un'autocertificazione nei confronti dell'art. 38 Dlgs 163/2006 (requisiti di ordine generale e cause di inammissibilità di cui al par. 2.1.3 bando di concorso)?

Risposta

Fermo restando l'obbligo di iscrizione al pertinente albo professionale, ove previsto, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati dai concorrenti.

Quesito 63

il giovane professionista deve essere abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione e non da 5 (come prevede il DPR 207/2010 art. 253 comma 5)?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 55.

Quesito 64

Vogliamo partecipare al concorso in oggetto in forma di un raggruppamento non ancora costituito e abbiamo le seguenti domande:

L'allegato All. 2) deve essere compilato da ciascun soggetto del raggruppamento? Versando ciascuno 16,00 € di marca da bollo?

Essendo i soggetti 8, dovremmo pagare $8 \times 16,00 \text{ €} = 128,00 \text{ €}$ solo per la richiesta di partecipazione?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 48.

Quesito 65

Compilando l'allegato 2) abbiamo notato che non c'è neanche la possibilità per un'associazione di liberi professionisti di dichiararsi, come si può fare in quel caso?

Risposta

Il paragrafo 2.1.2 del bando di concorso ammette la partecipazione, tra l'altro, dei liberi professionisti associati. In caso di partecipazione di liberi professionisti associati, lo schema di istanza di partecipazione dovrà essere opportunamente adattata a cura del concorrente.

Quesito 66

Con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare per il concorso di progettazione si chiede se nel caso "raggruppamento temporaneo non ancora costituito" i modelli "Allegato 2 – Domanda di

partecipazione" e **"Allegato 3 – Dichiarazione per la partecipazione al concorso"** devono essere compilati da ogni soggetto facente parte del raggruppamento oppure ne basta uno solo per raggruppamento.

Per quanto riguarda il modello **"Allegato 2 – Domanda di partecipazione"** al punto 3.1.1 lettera A) di pagina 10 del bando di concorso è riportata la seguente dicitura: *"In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'istanza di partecipazione va SOTTOSCRITTA da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento ovvero (in caso di persone giuridiche) dal legale rappresentante di ciascuna delle società facenti parte della compagine"*, mentre sul fac-simile **"Allegato 2"** predisposto dalla stazione appaltante è riportata la seguente dicitura che va in contrasto con quanto riportato dal bando di concorso: *"In caso di raggruppamento non costituito la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento ovvero (in caso di persone giuridiche) dal legale rappresentante di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito, alla domanda di partecipazione, resa e sottoscritta dal soggetto capogruppo, deve essere allegato l'atto di costituzione del raggruppamento, conforme a legge"*.

Per quanto riguarda il modello **"Allegato 3 – Dichiarazione per la partecipazione al concorso"** al punto 3.1.1 lettera B) di pagina 11 del bando di concorso è riportata la seguente dicitura: *"La dichiarazione dovrà essere resa come da apposito fac-simile allegato 3 e SOTTOSCRITTA dal concorrente singolo e in caso di raggruppamento da parte di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento"*, mentre sul fac-simile **"Allegato 3"** predisposto dalla stazione appaltante è riportata la seguente dicitura che va in contrasto con quanto riportato dal bando di concorso: *"In caso di raggruppamento (già costituito e/o non ancora costituito) la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento ovvero (in caso di persone giuridiche) dal legale rappresentante di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento"*.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 48.

Quesito 67

(...) la risposta al quesito n. 1 precisa che *"il requisito dei due lavori si riferisce a ciascuna categoria e classe a condizione che la prestazione eseguita risulti inserita nel contesto di una progettazione complessiva riferita a lavori per almeno 7.500.000 euro..."*.

Innanzitutto, nonostante la risposta al quesito 1, non si comprende ancora il motivo per cui la clausola si riferisca a un importo di 7.500.000 euro, dal momento che già il bando prevede degli importi minimi dei due lavori di punta per ogni classe e categoria, conformemente, tra l'altro, a quanto previsto dalla normativa. In secondo luogo, il riferimento ad un contesto generico di lavori di almeno 7.500.000 euro ma senza specificarne la natura né la suddivisione nelle varie classi e categorie, appare illegittimo e inappropriato, dato che non tutte le opere contengono tutte le classi e categorie di lavori e nella stessa proporzione (potrebbero esserci infatti anche opere di bonifica, opere stradali, giardini ecc. oppure soltanto lavori edili o strutturali o impiantistici che da soli potrebbero essere ben superiori agli importi dei due servizi di punta ma facenti parte di un diverso contesto inferiore ai 7.500.000 euro complessivi es. ristrutturazioni, consolidamenti statici, adeguamento impianti ecc.). Tale clausola appare oltretutto di difficile dimostrazione in quanto, in caso di partecipazione al concorso come ATP, ovvero raggruppando competenze e specializzazioni diverse, ci sarebbero evidentemente società che operano esclusivamente in determinati settori (es. strutturisti o impiantisti) e quindi soltanto con certificazioni inerenti il proprio lavoro svolto, senza avere le certificazioni di tutti gli altri lavori svolti da altri.

Inoltre va rilevato che tale clausola sembra fortemente discriminatoria e lesiva del principio di concorrenza in quanto, così come è espressa, il soddisfacimento del requisito dipenderebbe dal contesto in cui si sono svolti i servizi, contrariamente a quanto previsto dalla norma, ex art. 263 comma 1 lett. c) del Regolamento; ciò comporterebbe per assurdo che lavori anche di importo maggiore a quello previsto non sarebbero in grado di soddisfare il requisito quando il contesto comprende soltanto alcune opere invece che tutte le opere. La clausola tenderebbe inoltre a favorire le società di ingegneria che hanno al loro interno tutte le specializzazioni, penalizzando le ATP. L'art. 263 del Regolamento dispone invece che i requisiti devono essere soddisfatti attraverso il riferimento *"a classi e categorie di lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori"*.

A tale proposito l'Autorità ha affermato nella determina 5/2010 che *"deve essere considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l'effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore senza un'ammissibile ragione, in violazione dell'art. 49 (ex 59) del Trattato CE, norma applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano"*.

Risposta

Il motivo per il quale si è previsto che debba essere dimostrato che ciascuno dei due servizi "di punta" siano riferiti a lavori di importo complessivo di almeno 7.500.000 euro è legato alla previsione normativa (lettera "c" del comma 1 dell'articolo 28 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg che stabilisce che i lavori ai quali i servizi di punta devono essere "riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento").

Si ritiene, pertanto, di confermare la risposta fornita ai precedenti quesiti.

Quesito 68

Nello specifico volevo chiederLe con esattezza quali sono i confini del lotto di intervento e se è possibile costruire all'interno dei mappali 381 - 378/2 - 1214/2

Risposta

Relativamente ai confini del lotto d'intervento si rinvia alla risposta del precedente quesito 26 di cui alla nota di data 19 febbraio 2016 prot. 85637.

Si precisa inoltre che sulle particelle fondiari 381 e 378/2 non è possibile costruire in quanto di altrui proprietà e con destinazione urbanistica non conforme all'intervento richiesto, mentre la particella edificiale 1241/2 è compresa fra le realtà che costituiscono il lotto edificabile, così come riportato a pag 14 del Documento Preliminare alla Progettazione, e pertanto sulla stessa è possibile costruire.

Quesito 69

Nel bando alla pagina 8, viene indicato:

*"Gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. **Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati ...**"*

Alla luce di quanto sopra chiediamo quindi conferma che si può dimostrare il requisito presentando una certificazione di una impresa (quindi nostro committente privato) che attesta che abbiamo eseguito correttamente per loro conto (certificato di buona e regolare esecuzione) la progettazione definitiva per un appalto integrato nel settore ospedaliero, e di cui però l'impresa non è stata aggiudicataria (e quindi vi è la mancata realizzazione dei lavori relativi alla progettazione stessa).

Risposta

Se l'incarico è stato conferito da un soggetto privato, per la sua esclusiva partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, è possibile utilizzare l'attestazione prevista dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28 del regolamento provinciale (DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg) in base al quale *"sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dal concorrente che fornisce, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima".*

Qualora, infatti, non vi sia stata materiale esecuzione dei lavori l'attestazione va supportata dalla produzione, ove richiesta, della copia del contratto con il quale è stato affidato l'incarico nonché copia delle fatture emesse per la prestazione eseguita.

Quesito 70

Si chiede di chiarire se possano essere indicati quali mandanti di costituendo raggruppamento temporaneo soggetti che non siano in possesso di alcun requisito di idoneità tecnica (servizi 10 anni, servizi di punta) richiesti dal bando.

Risposta

Fermo restando che tutti i partecipanti al raggruppamento dovranno possedere i requisiti di ordine generale, nulla osta alla presenza, nello stesso raggruppamento, di soggetti privi di requisiti di idoneità tecnica.

Quesito 71

Quanti sono i posti letto previsti per il day-hospital oncologico?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 36.

Quesito 72

Le superficie delle aree funzionali indicate nel dpp sono al netto delle superfici di circolazione generale, impianti e facciate?

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n. 19.

Quesito 73

Si fa riferimento alla vs risposta al quesito n. 2 e si fa presente che, sulla base della determina n. 4/2015 dell'ANAC, l'orientamento delle stazioni appaltanti sull'ammissione della classe e categoria I/c, in caso di servizi di edilizia sanitaria, è ampiamente consolidato, pertanto si chiede un ulteriore chiarimento:

possono essere considerati i servizi (di cui all'art. 252 del DPR 207/2010) svolti nel decennio, ma certificati in ex classe e categoria I/c, resi per aziende ospedaliere per ristrutturazione e ampliamenti di presidi ospedalieri?

Risposta

No, non possono essere considerati servizi di categoria I/c. Infatti, da una lettura più attenta della Deliberazione ANAC 4/2015, si evince che per la realizzazione di Ospedali la classificazione corretta è nella categoria "d" e non "c", essendo quest'ultima lettera pertinente solo a opere con grado di complessità inferiore (sede azienda sanitaria, distretto sanitario, ambulatori di base etc.).

Quesito 74

La vostra nota del 19/02/2016 ha comunicato la proroga della scadenza della prima fase del concorso al giorno 21/03/2016.

Le motivazioni per tale proroga hanno, di fatto, stabilito una notevole apertura ad un numero maggiore di professionisti che, prima di tale comunicazione, non avevano la possibilità di partecipare (come il sottoscritto).

Si rileva però che il tempo a disposizione per predisporre la proposta concorsuale per chi, come il sottoscritto, ha preso atto della possibilità di partecipare solo pochi giorni fa è notevolmente ridotto rispetto a chi ha potuto lavorare al progetto fin dal primo momento.

Nel rispetto, dunque, del principio già evocato della massima partecipazione si chiede a questa stazione appaltante di concedere un ulteriore proroga per consentire ai concorrenti abilitati alla partecipazione solo in secondo momento, quindi dopo il giorno 19/02/2016, di vedersi riconosciuto un tempo congruo per poter predisporre una proposta progettuale adeguata.

Risposta

Dal punto di vista tecnico, considerato che in questa fase i concorrenti sono chiamati a produrre soltanto un "idea progettuale" e che la determina di rettifica n.2 di data 4 febbraio 2016 è stata pubblicata sul sito il giorno 10 febbraio 2016, il nuovo termine assegnato con la proroga pare congruo.

IL DIRIGENTE
– dott. Leonardo Caronna –

PF / ES